

## **Il Responsabile Unico del Procedimento e l'affidamento dei lavori**

Alla fase della progettazione dell'opera pubblica segue quella dell'affidamento, per la quale la Stazione Appaltante individua la procedura di scelta del contraente e compie tutti gli atti conseguenti, dalla predisposizione del bando di gara all'affidamento vero e proprio, il cui atto conclusivo può essere considerato la stipula del contratto, cui segue la consegna dei lavori. Anche nella fase di affidamento dei lavori il ruolo del Responsabile Unico del Procedimento è fortemente incidente sull'efficacia, efficienza ed economicità dell'azione della Pubblica Amministrazione:

- spetta a lui proporre alla stazione Appaltante il sistema di affidamento più efficace tra quelli previsti dalla normativa valutando, in base alle caratteristiche dell'intervento, se sia opportuno ricorrere ad un appalto, ad una concessione o ad un appalto concorso;
- per un corretto ed attento avvio della procedura di affidamento è prerogativa del Responsabile Unico convocare e presiedere, nelle procedure di licitazione privata e di appalto concorso, ove ne ravvisi la necessità, un incontro preliminare per l'illustrazione del progetto e per consentire osservazioni allo stesso;
- egli deve svolgere, ai sensi dell'art. 8 comma 2 del regolamento, la funzione di Responsabile Unico dei lavori ai sensi della normativa sulla sicurezza nei cantieri (DLgs 494/1996 e s.m.i.), qualora il soggetto deputato a rappresentare il committente non intenda adempiere direttamente a tale funzione.

In tal caso il Responsabile Unico deve assumere tutte le iniziative che competono al Responsabile dei Lavori, quali l'invio della notifica preliminare, la designazione del coordinatore per la progettazione e del coordinatore per l'esecuzione.

Quest'ultima figura negli appalti di Lavori Pubblici spesso coincide con quella del Direttore dei Lavori, pertanto, il Responsabile Unico del Procedimento, con un unico atto, prima della gara, istituisce presso la Stazione Appaltante l'ufficio di direzione lavori e designa il coordinatore dell'esecuzione nella persona del direttore dei lavori stesso.

Nel caso in cui il Direttore dei Lavori non sia in possesso dei requisiti previsti dalla normativa per l'espletamento di tale incarico la Stazione Appaltante dovrà prevedere la presenza di almeno un "direttore operativo" avente i necessari requisiti. La legge stabilisce che, in caso di offerta a prezzi unitari, videri la lista delle lavorazioni e forniture previste;

- prima dell'avvio delle procedure di gara, il Direttore dei Lavori deve inviare al Responsabile Unico del Procedimento un'attestazione sulla possibilità di realizzare (e quindi appaltare) i lavori progettati, in relazione "all'accessibilità delle aree, all'assenza di elementi impeditivi sopravvenuti e alla piena realizzabilità dell'opera".

Anche nel caso di esecuzione di lavori in economia, limitatamente alle categorie generali definite dall'art. 88 del regolamento, siano essi realizzati in amministrazione diretta o per cottimi, la stazione appaltante deve nominare un Responsabile Unico del Procedimento. Nel caso di lavori in amministrazione diretta, poi, il Responsabile Unico del Procedimento organizza ed esegue le opere con proprio personale o con personale eventualmente assunto, fino all'importo massimo di 50.000 Euro.

Nel caso di lavori affidati con cottimo, sempre limitatamente alle categorie generali indicate nel citato art. 88 del regolamento, si può procedere ad affidamento diretto, se l'importo è inferiore a 20.000 Euro, mentre per importi superiori fino ad un massimo di 200.000 Euro il Responsabile Unico del Procedimento dovrà ricorrere ad una procedura negoziata, preceduta da un'indagine di mercato fra almeno cinque imprese.

Il regolamento stabilisce che tale procedura debba essere quella disciplinata dall'art. 78 del regolamento, cioè mediante trattativa privata preceduta da gara informale. L'esecuzione dei lavori in economia mantiene, con il nuovo regolamento, l'assoggettamento a preventiva autorizzazione già prevista dal regolamento n. 350/1895 distinguendo però due casi:

- lavori previsti nell'ambito dei quadri economici degli interventi compresi nel programma annuale (art. 88, comma 3 del regolamento), nel qual caso l'autorizzazione è direttamente concessa dal Responsabile Unico del Procedimento;

– nel caso di esigenze impreviste, non dovute ad errori o omissioni progettuali, sopraggiunte nell'ambito di interventi per i quali non è stato disposto un accantonamento per lavori in economia; nel qual caso l'autorizzazione compete alla stazione appaltante su proposta del Responsabile Unico del Procedimento, attingendo dagli accantonamenti per imprevisti o da eventuali economie derivanti da ribasso d'asta.

Si ricorda che l'art. 88, comma 4 stabilisce che nel bilancio di previsione siano tenuti distinti gli stanziamenti per gli interventi prevedibili da eseguire in economia, e quelli per gli interventi non prevedibili; questi ultimi, inoltre, dovranno essere stimati sulla base delle risultanze relative agli esercizi finanziari precedenti.

Con l'abolizione della figura dell'ingegnere capo, avvenuta con l'entrata in vigore del nuovo regolamento dei Lavori Pubblici, il legislatore ha fatto sì che, anche nei lavori urgenti, il Responsabile Unico del Procedimento assuma un ruolo determinante. In questi casi, il regolamento stabilisce che il Responsabile Unico del Procedimento, o un tecnico all'uopo incaricato, compili il verbale che indichi i motivi dello stato di urgenza, le cause che lo hanno provocato ed i lavori necessari per rimuoverlo, che, unitamente ad una perizia stimativa, viene trasmesso alla stazione appaltante per la copertura della spesa e l'autorizzazione dei lavori.

In caso di somma urgenza, il Responsabile Unico eventualmente nominato e il tecnico che si reca per primo sul posto può disporre, contemporaneamente alla redazione del verbale di cui sopra, l'immediata esecuzione dei lavori entro il limite di 200.000 Euro o comunque di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio per la pubblica incolumità.

In tal caso l'esecuzione dei lavori può essere affidata in forma diretta ad una o più imprese individuate dal Responsabile Unico del Procedimento o dal tecnico, da questi incaricato.

Entro dieci giorni dall'ordine di esecuzione il Responsabile Unico del Procedimento o il tecnico incaricato compila una perizia giustificativa da trasmettere, unitamente al verbale i somma urgenza, alla Stazione Appaltante che provvede alla copertura della spesa e alla approvazione dei lavori.

Rispetto al precedente il nuovo regolamento risulta più efficace, poiché permette di elevare la spesa anche al di sopra del limite ordinariamente prestabilito, fino alla rimozione dello stato di pericolo. Si deve, tuttavia, manifestare perplessità sulla nuova formulazione quando si stabilisce, per il Responsabile Unico o per il tecnico, la possibilità di disporre l'esecuzione immediata dei lavori e non già l'obbligo di procedere in tal senso, come invece inequivocabilmente stabilito dal vecchio regolamento. Si deve trattare senza dubbio di un errore dovendo ritenere omissivo il comportamento di un tecnico che non proceda tempestivamente alla rimozione dello stato di pericolo.